

Codice A1816B

D.D. 12 ottobre 2021, n. 2912

CNEL791- Concessione demaniale per l'utilizzo di area demaniale per la realizzazione di un elettrodotto di media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione dell'impianto idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di Roccaforte Mondovì (CN) - Richiedente: Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. - Roccaforte Mondovì (CN).



ATTO DD 2912/A1816B/2021

DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNEL791– Concessione demaniale per l'utilizzo di area demaniale per la realizzazione di un elettrodotto di media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione dell'impianto idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di Roccaforte Mondovì (CN) – Richiedente: Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. - Roccaforte Mondovì (CN)

In data 03/08/2021, la Ditta Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. - Roccaforte Mondovì, ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale per l'utilizzo per la realizzazione di un elettrodotto di media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione dell'impianto idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di Roccaforte Mondovì (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Considerato che l'intervento è da intendersi quale opera annessa all'impianto idroelettrico "Martinetto" in capo alla Ditta Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. ed è stato autorizzato dalla Provincia di Cuneo che, con n. Registro 2806 del 04/08/2016, ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 e s.m.i, all'interno della quale è riportato il parere della regione Piemonte – Settore Tecnico di Cuneo.

Con nota prot. n. 38183/A1816A del 12/08/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Determinato il canone annuo in Euro 188,00 (centoottantotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e

s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

determina

1 - di concedere alla Ditta Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. - Roccaforte Mondovì (CN) ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione di un elettrodotto di media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione dell'impianto idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di Roccaforte Mondovì (CN) , come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4 - di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centoottantotto/00) fatte salve le rivalutazioni

triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5. di accertare il versamento della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione] e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

6 - di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) a titolo di canone anni 2021 (sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

7 - di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Cuneo

Schema disciplinare di concessione demaniale per occupazione dem.le- CNEL791

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione
Concessione demaniale per l'utilizzo di area demaniale per la realizzazione di un
eletrodotto di media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione
dell'impianto idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di
Roccaforte Mondovì (CN) , ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ditta **Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C.** , con sede in comune di
Roccaforte Mondovì (CN) , – P.IVA:- nella persona dell'
nato a il, in qualità di

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la
concessione per l'utilizzo di area demaniale per la realizzazione di un elettrodotto di
media tensione (15.000V) in doppia terna per la connessione dell'impianto
idroelettrico "Martinetto" lungo il Bedale Martinetto nel comune di Roccaforte
Mondovì (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del
presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata in
quanto l'intervento è da intendersi quale opera annessa all'impianto idroelettrico
"Martinetto" in capo alla Ditta Martinetto Energie di Baravalle Massimo e C. ed è

stato autorizzato dalla Provincia di Cuneo che, con n. Registro 2806 del 04/08/2016, ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 e s.m.i, all'interno della quale è riportato il parere della regione Piemonte – Settore Tecnico di Cuneo

La gestione, la manutenzione ed il mantenimento dell'opera oggetto della concessione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove e pertanto con scadenza il 31.12.2039**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà

l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centoottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00**

(trecentosettantasei/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Roccaforte Mondovì ,

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano VOLPE